



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 17 del 28/03/2022

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Fabio Mura

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 9 DEL 04.02.2022 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. 152/2006 e art. 50 D.Lgs 267/2000. - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani” E ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI per la Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2 .

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 9 del 04.02.2022 avente ad oggetto “*Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. 152/2006 e art. 50 D.Lgs 267/2000. - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani. Ulteriore proroga ordinanza n. 60 del 25.09.2020, modificata dall’ordinanza n. 64 del 23 ottobre 2020, n. 13 del 9 febbraio 2021, n. 24 del 10 maggio 2021 e n. 38 del 23.08.2021*”, con la quale, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica si disponevano le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui erano presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, a tutela della salute dei cittadini nonché le modalità di gestione degli stessi rifiuti prima del conferimento presso il termovalorizzatore di Macchiareddu, di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

Dato Atto che la suddetta Ordinanza trovava fondamento nel Rapporto *ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020* predisposto dall’Istituto Superiore della Sanità, contenente le indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani nonché le raccomandazioni per gli operatori e per le aziende del settore di raccolta, smaltimento e trattamento dei suddetti rifiuti in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2.

Rilevato che la suddetta ordinanza imponeva in particolare la sospensione della raccolta differenziata nelle abitazioni in cui erano presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria ed il conferimento dei rifiuti in modalità indifferenziata.

Considerato che, con l’evolversi della situazione epidemiologica, è stata emanata in data 14 febbraio 2022 dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) la “*Nota tecnica ad interim. Gestione dei*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2”, in aggiornamento e sostituzione di quanto indicato nel suddetto Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2.

Dato atto che nella summenzionata nota tecnica dell’ISS si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi a CoVid-19, si mantenga la raccolta differenziata dei rifiuti con le procedure in vigore nel territorio, con i seguenti opportuni accorgimenti:

- confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto. Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica;
- diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati;
- chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.

Rilevato quindi il venir meno dei presupposti e delle circostanze poste a fondamento dell’ordinanza n. 9 del 04/02/2022 con specifico riferimento all’urgenza di procedere alla sospensione della raccolta differenziata presso le abitazioni in cui erano presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il summenzionato Rapporto *ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020*, al fine di limitare il rischio di contagio da Covid 19 e a tutela degli operatori del settore della raccolta dei rifiuti urbani e della cittadinanza tutta.

Ravvisata nella circostanza la necessità di ripristinare, presso le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni comunali vigenti e nel rispetto delle indicazioni contenute nella *“Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2”* emessa dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) in data 14 febbraio 2022.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca della propria ordinanza sindacale n. 9 del 04/02/2022 e di disporre comunque il mantenimento di misure operative nella gestione dei rifiuti volte a tutelare la salute dei cittadini e degli operatori del servizio di igiene urbana.

Visto l’art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art.50 del suddetto decreto.

Visto lo statuto comunale.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza immediata la revoca della propria Ordinanza Sindacale n. 9 del 04/02/2022 avente ad oggetto “*Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. 152/2006 e art. 50 D.Lgs 267/2000. - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani. Ulteriore proroga ordinanza n. 60 del 25.09.2020, modificata dall’ordinanza n. 64 del 23 ottobre 2020, n. 13 del 9 febbraio 2021, n. 24 del 10 maggio 2021 e n. 38 del 23.08.2021*”.

DISPONE

Il ripristino, presso le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le procedure in vigore nel Comune di Porto Torres, e l’adozione dei seguenti opportuni accorgimenti previsti nella “*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2*” emessa in data 14 febbraio 2022 dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS):

- confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es.avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto. Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica.
- diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.
- chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.

Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Porto Torres e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente.

AVVERTE

Che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Lia Maria Rita Dettori, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Ambiente - *Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata* del Comune di Porto Torres.

Il Servizio ambiente e la Polizia locale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Regione Autonoma della Sardegna;
- Provincia di Sassari;
- ARPAS – Distretto provinciale di Sassari;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Polizia di Stato – Porto Torres;
- Carabinieri Porto Torres (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza – Porto Torres;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;
- Consorzio Ambiente2.0 s.c.a.r.l e Pianeta Ambiente Soc. Coop.
- Tecnocasic S.p.A.;

La presente ordinanza è trasmessa tramite protocollo interno a:

- Comando Polizia Locale - SEDE;
- Servizio Ambiente - SEDE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO